



Ferrovie dello Stato
UA 8M/2008
RFI-DPO\A0011\PI\2008\0000074

Direzione Personale e Organizzazione
Relazioni Industriali
il Responsabile

DIREZIONE COMPARTIMENTALI INFRASTRUTTURA
TUTTE LORO SEDI

DIREZIONE MANUTENZIONE
- *Personale e Organizzazione*

SEDE

p.c. DPO - GESTIONE RISORSE

SEDE

DPO - COORDINAMENTI TERRITORIALI
TUTTI LORO SEDI

FS SpA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
- *Relazioni Industriali*

SEDE

Oggetto: Reperibilità e Riposi.

Alcune Direzioni Compartimentali Infrastruttura, riferendosi al recente interpello n° 31/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale concernente il regime dei riposi giornalieri e settimanali in presenza di interventi per reperibilità, hanno chiesto di sapere se questa pronuncia ministeriale va a modificare la normativa applicata oggi in azienda.

Al riguardo occorre preliminarmente precisare che:

- in materia di reperibilità il CCNL delle AF all'art. 74 punto 4, commi 2 e 3, affronta il tema della durata della prestazione, del riposo giornaliero e del più complessivo regime dei riposi. Più in particolare:
 - ✓ il comma 2 stabilisce che *“la durata dell'intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento della chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo [giornaliero] sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite, può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell'intervento, senza comunque superare la durata massima di 8 ore”*. In buona sostanza la norma, da un lato opera una riduzione del riposo giornaliero dalle 11 ore - previste dall'art. 7 D.lgs. 08.04.2003, n° 66 - fino ad un minimo di 8 ore continuative, dall'altro stabilisce la durata massima della prestazione lavorativa nell'ipotesi in cui il riposo giornaliero [otto ore continuative] non sia stato fruito.
- La deroga alla durata del riposo giornaliero operata dal CCNL è legittimata dall'art. 17 punto 1 del D.lgs. surrichiamato.

A.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. lgs. n. 188/2005

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

- ✓ il comma 3 aggiunge che: *“in relazione alle specifiche esigenze organizzative/produttive, a livello aziendale le parti, nell'ambito di quanto previsto al successivo punto 9, potranno individuare limiti più elevati della durata degli interventi in reperibilità e del relativo regime dei riposi”*. Rimette quindi al livello aziendale di contrattazione - all'interno del più ampio rinvio previsto dal punto 9 del medesimo articolo -, anche la possibilità di ampliare la durata degli interventi ed intervenire sul regime dei riposi, legittimando, sempre in base all'art. 17 punto 1 del D.lgs. n° 66/2003, eventuali deroghe concordate al livello aziendale di contrattazione.
- il Contratto Aziendale non è intervenuto sull'argomento reperibilità, ma all'art. 14 punto 1.10, con un'opportuna clausola di salvaguardia finalizzata ad evitare vuoti normativi, ha stabilito che *“alla data di entrata in vigore del CCNL e del presente accordo sono confermate le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull'utilizzazione del personale ove non modificate dal CCNL e dal presente accordo”*.
- per quanto riguarda l'utilizzazione in reperibilità la normativa antecedente al CCNL vigente è quella contenuta nel Capitolo VIII-Reperibilità e disponibilità - art. 47 punto 1, 1° comma e punto 2 - dell'allegato 7 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Ferrovieri 1.1.1990/31.12.92, fino ad oggi pacificamente applicata, la quale, peraltro, nel dettagliare le modalità di utilizzazione ed il regime dei riposi, risponde anche alla previsione dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. n° 66/2003 che subordina la legittimità della deroga, contrattata in base al punto 1 dello stesso articolo, alla condizione che *“ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali, in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione adeguata”*

In conclusione, sulla base delle considerazioni su esposte, si ritiene che la disciplina applicabile in materia di durata delle prestazioni in reperibilità e del relativo regime dei riposi continui ad essere quella stabilita dall'art. 47 punto 1, 1° comma, e punto 2 dell'allegato 7 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Ferrovieri 1.1.1990/31.12.92, che non risulta in contrasto né con le disposizioni di legge né con le disposizioni del CCNL AF.

Cordiali saluti,

Franco Pagnanini

